

Disciplinare per l'elezione dei Consigli di Istituto degli Istituti del CNR. Criteri per la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Istituto

Provvedimento n. 086

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23, comma 9, che abroga il succitato D. Lgs. n. 19/99 ad eccezione dei commi 3, lett. a) e 6 dell’articolo 13;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l’art. 13 (Consiglio di istituto);

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO l’art. 21, comma 1, dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in cui è stabilito che “Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore”;

VISTA la delibera n. 220/2011 del 16 novembre 2011 con la quale tutti i Consigli di Istituto venivano prorogati fino all’emanazione dei nuovi regolamenti;

RITENUTO di dover definire, alla luce di quanto stabilito dal vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento, il numero di membri del Consiglio di Istituto, sulla base di criteri di complessità delle strutture, definiti come numero di sedi e numero totale di unità di personale;

CONSIDERATO che secondo il vigente Regolamento di organizzazione e Funzionamento i membri eletti del Consiglio di Istituto durano in carica per un periodo di quattro anni;

RITENUTA la necessità di definire un Disciplinare per l’elezione dei Consigli di Istituto;



DECRETA

1. È approvato il Disciplinare per l'elezione dei Consigli di Istituto degli Istituti CNR in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. È definito il numero dei membri del Consiglio di Istituto per ogni Istituto come riportato nelle colonne D ed E della tabella di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Tutti gli atti costitutivi degli Istituti CNR si devono intendere modificati come riportato nelle colonne D ed E della tabella di cui all'allegato 2, in merito alla numerosità dei membri del Consiglio e dureranno in carica per un periodo di quattro anni.


IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Nicolais

Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto

1) Composizione del Consiglio di Istituto

- Il Consiglio di Istituto (CI) è composto dal Direttore di Istituto e da una rappresentanza del personale ricercatore e tecnologo che va da 5 a 7 membri. Il numero di rappresentanti eletti del Consiglio è indicato nell'atto costitutivo dell'Istituto.
- Se il CI è costituito da 5 o 6 membri vi partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto che ne integra la composizione.
- Se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto integrandone la composizione.
- La composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1.



2) *Elettorato attivo e passivo*

Formano parte dell'elettorato attivo e passivo tutti i ricercatori e tecnologi e il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Istituto al momento dell'indizione delle elezioni, sia a tempo determinato sia indeterminato.

Partecipa all'elettorato attivo e passivo anche il personale comandato da altre amministrazioni e il personale in congedo per motivi di studio o in aspettativa per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia, nonché il personale in congedo o aspettativa per un periodo superiore ai 12 mesi.

La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e dei un rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico-amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza o telematicamente. Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del Direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi.

Nel caso di votazioni per corrispondenza la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio.

I ricercatori e i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso

dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, dovrà optare per una delle due posizioni.

2) Procedure elettive

E' compito del Direttore dell'Istituto:

- a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità organizzative di supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi;
- b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo;
- c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità organizzative di supporto e di ricerca presso terzi.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità organizzative di supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonché dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 2) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.

3) Altre disposizioni

E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli aventi diritto al voto. In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione.



Ai sensi del ROF

Articolo 13 (ex art.31)

(Consiglio di istituto)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 dello Statuto. il consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività dell'istituto;
 - b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
 - c) formula proposte al direttore di istituto nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all' articolo 21 ;
 - d) esprime un parere sulle proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto;
 - e) esprime un parere sulla relazione annuale dell' istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto;
 - f) nell'ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere al presidente sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell' istituto presentati dai candidati e resi disponibili in forma anonima. Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non possono prendere parte all'esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il direttore di istituto è candidato il consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;
 - g) esprime un parere sul piano di gestione dell'istituto e riceve le relazioni consuntive.
2. Il consiglio di istituto è composto:
 - a) dal direttore che lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.
3. Al consiglio di istituto se composto da cinque o da sei membri, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto che ne integra la composizione; se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto integrandone la composizione; in ogni caso la composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1.
4. Le elezioni si svolgono anche per via telematica; ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.
6. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. Il consiglio di istituto può operare per via telematica.
7. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture.
8. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

A	B	C	D	E
SIGLA	numero sedi istituzionale+S S (MEDIA 3)	UDP Totali TI+TD (ottobre 2015) (MEDIA 76)	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/ Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico- Amm.vi
IDASC	● 1	● 19	5	1
IAMC	● 6	● 258	7	2
IASI	● 1	● 39	5	1
IAC	● 4	● 71	6	1
IBAM	● 3	● 61	6	1
IBP	● 1	● 43	5	1
IBF	● 5	● 91	7	2
IBFM	● 5	● 60	6	1
IBAF	● 3	● 72	6	1
IBBA	● 4	● 67	6	1
IBPM	● 1	● 67	5	1
IBIM	● 1	● 84	6	1
IBBE	● 1	● 33	5	1
IBIMET	● 4	● 124	7	2
IBB	● 5	● 108	7	2
ICAR	● 3	● 94	7	2
ICB	● 4	● 113	7	2
ICCOM	● 3	● 73	6	1
ICRM	● 3	● 35	6	1
ISASI	● 2	● 33	5	1
ICVBC	● 3	● 31	6	1
IC	● 3	● 67	6	1
IDPA	● 3	● 30	6	1
IEIIT	● 5	● 69	6	1
IEOS	● 1	● 60	5	1
IENI	● 4	● 131	7	2
IFAC	● 1	● 81	6	1
IFP	● 1	● 41	5	1

A	B	C	D	E
SIGLA	numero sedi istituzionale+S S (MEDIA 3)	UDP Totali TI+TD (ottobre 2015) (MEDIA 76)	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/ Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico- Amm.vi
IFC	● 7	● 247	7	2
IFN	● 6	● 67	6	1
IGI	● 1	● 63	5	1
IGB	● 1	● 84	6	1
IGM	● 2	● 59	5	1
IBBR	● 6	● 172	7	2
IGAG	● 3	● 64	6	1
IGG	● 6	● 93	7	2
IIT	● 2	● 104	6	1
IIA	● 4	● 117	7	2
ILIESI	● 1	● 25	5	1
ILC	● 1	● 30	5	1
IMAMOTER	● 2	● 32	5	1
IMATI	● 3	● 51	6	1
IMEM	● 3	● 58	6	1
IMC	● 2	● 47	5	1
NANOTEC	● 4	● 86	7	2
IMAA	● 1	● 81	6	1
IMM	● 7	● 195	7	2
IM	● 1	● 77	6	1
IRGB	● 4	● 75	7	2
IN	● 4	● 101	7	2
OVI	● 1	● 12	5	1
IPCF	● 3	● 66	6	1
IRPI	● 5	● 89	7	2
IRCRES	● 4	● 49	6	1
IRPPS	● 2	● 62	5	1
IRSA	● 3	● 105	7	2

A SIGLA	B numero sedi istituzionale+S S (MEDIA 3)	C UDP Totali TI+TD (ottobre 2015) (MEDIA 76)	D NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/ Tecnologi	E NUMERO MEMBRI CI Tecnico- Amm.vi
IRC	● 1	● 52	5	1
IRISS	● 1	● 46	5	1
IREA	● 2	● 56	5	1
ISTEC	● 1	● 44	5	1
ISTI	● 1	● 161	6	1
ISAC	● 7	● 131	7	2
ISA	● 1	● 61	5	1
ISPA	● 5	● 121	7	2
ISTC	● 4	● 90	7	2
ISTM	● 2	● 48	5	1
ISMAR	● 7	● 188	7	2
ISN	● 3	● 42	6	1
ISOF	● 2	● 58	5	1
ISPAAM	● 2	● 45	5	1
ISAFOM	● 4	● 90	7	2
ISPF	● 2	● 17	5	1
ISEM	● 1	● 24	5	1
ISM	● 4	● 121	7	2
ISGI	● 1	● 16	5	1
ISSIA	● 3	● 70	6	1
ISSIRFA	● 1	● 20	5	1
ISMA	● 1	● 39	5	1
ISSM	● 1	● 40	5	1
ISE	● 4	● 72	6	1
ISMN	● 4	● 94	7	2
ISMAC	● 3	● 67	6	1
ITM	● 2	● 25	5	1

A	B	C	D	E
SIGLA	numero sedi istituzionale+S S (MEDIA 3)	UDP Totali TI+TD (ottobre 2015) (MEDIA 76)	NUMERO MEMBRI CI Ricercatori/ Tecnologi	NUMERO MEMBRI CI Tecnico- Amm.vi
ITABC	 1	 40	5	1
ITAE	 1	 67	5	1
ITB	 4	 64	6	1
ITC	 6	 114	7	2
ITD	 2	 42	5	1
ITIA	 3	 57	6	1
ITTIG	 2	 33	5	1
IVALSA	 3	 64	6	1
IRSIG	 1	 11	5	1
ISC	 5	 103	7	2
INO	 8	 149	7	2
SPIN	 4	 93	7	2
IOM	 4	 85	7	2
NANO	 3	 66	6	1
IFT	 4	 72	6	1
IBCN	 1	 96	6	1
INSEAN	 1	 131	6	1
IPCB	 6	 113	7	2
IPSP	 5	 114	7	2

Legenda:

- valore sotto la media
- valore maggiore o uguale alla media

Criteri:

Per ogni Istituto sono stati presi in considerazione numero di sedi e numero totali di unità di personale TI e TD. Per ogni criterio è stata effettuata la media aritmetica e considerati gli Istituti sopra e sottomedio.

Se entrambi i criteri sono uguali o superiori alla media il Consiglio di Istituto sarà composto da 7 membri ricercatori e tecnologi.

Se solo uno dei due criteri è uguale o superiore alla media il Consiglio di Istituto sarà composto da 7 membri ricercatori e tecnologi.

Se entrambi i criteri sono inferiori alla media il Consiglio di Istituto sarà composto da 5 membri ricercatori e tecnologi.

NUMERO MEMBRI CI	Numero Istituti	media numero sedi	media unità di personale (TI e TD ottobre 2015)
5	37	2,98	75,67
6	35		
7	31		